

Intelligenza artificiale e strumenti digitali del mercato dell'arte. Considerazioni introduttive

Roberto Senigaglia

Abstract: Starting from the inseparable link between art, person, and creativity, the artistic nature of works generated solely by AI is excluded. However, intelligent technologies such as blockchain and NFTs provide new tools to enhance legal protection, ensuring authenticity, traceability, and legitimate use. The text calls for a rethinking of traditional legal categories, emphasizing the regulatory potential of digital systems in the artistic and cultural sectors.

Keywords: AI, blockchain, NFT, authenticity, traceability

Nell'introdurre la sessione del convegno dedicata a «Intelligenza artificiale e strumenti digitali del mercato dell'arte», non si può non prendere l'abbrivio dal trinomio *Arte, Persona, Creatività*: un trinomio necessario, interattivo e irrinunciabile.

L'arte è *manifestazione* della creatività intellettuale dell'uomo e, come ben puntualizza la Corte di cassazione, essa «non è costituita dall'idea in sé, ma dalla *forma* della sua espressione, ovvero dalla sua *soggettività*, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione» (Cass. 16 gennaio 2023, n. 1107).

L'opera artistica è dunque rivelazione «del lavoro intellettuale» (art. 6 l. aut.), somma espressione della personalità del suo autore; con locuzione sintetica potremmo dire che essa è un frammento (*immagine*) dell'identità dell'autore.

Già da questa premessa, consegue che dall'ambito problematico dell'intelligenza artificiale generativa vanno espunte tutte quelle espressioni creative imputabili *esclusivamente* alla *deep learning*; le quali, perciò, potranno essere trattate nella categoria dei beni giuridici, anche infungibili, ma non in quella dei *beni artistici*, che sono sempre emanazione dell'uomo, sia pure creati con *strumenti* digitali.

È proprio il ricorso a questi *mezzi* che porta a constatare che, se l'ingresso dell'arte nel digitale non ha scalzato la «creatività» come elemento distintivo

Roberto Senigaglia, Ca' Foscari University of Venice, Italy, robseni@unive.it, 0000-0003-2319-7064

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Roberto Senigaglia, *Intelligenza artificiale e strumenti digitali del mercato dell'arte. Considerazioni introduttive*, © Author(s), CC BY-SA 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0702-7.11, in Mario Perini (edited by), *La tutela dei diritti nell'era della riproduzione artistica digitale. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 19 aprile 2024*, pp. 101-103, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0702-7, DOI 10.36253/979-12-215-0702-7

dell'opera, ha senz'altro abbattuto gli steccati dell'impostazione sostanzialmente antropologica del diritto d'autore, conoscendo il supporto delle tecniche di apprendimento automatico. Di qui l'ulteriore problema normativo di determinare il confine della creatività, e quindi la misura del contributo intellettuale umano necessaria al fine di ravvisare nell'opera un bene artistico.

Ora, la storia del rapporto tra l'arte e il diritto è sempre scandita dalla complessità e reclama frequentemente rimodulazioni delle coordinate di meritevolezza dell'una rispetto all'altro. E questo perché l'arte, come tutto ciò che è emanazione della persona umana, si evolve e conosce nuove forme espressive.

È in questo fervore di complessità che gli assetti normativi generali del codice civile e quelli speciali, in particolare della disciplina del diritto d'autore (l. n. 633/1941) e del codice dei beni culturali (D. lgs. n. 42/2004), accusano i loro limiti, specie quando le loro soluzioni si misurano con il *novum*, segnatamente con il *novum* dell'arte contemporanea e di quella digitale: opere concettuali, che esprimono soltanto un'idea; opere effimere, destinate a venir meno; opere che si concretizzano nell'uso di oggetti quotidiani e industriali, installazioni che attivano, disattivano e riattivano la stessa opera, opere digitali native o immigrate, ecc. Un *novum*, tutto questo, a forte impatto dogmatico poiché scardina i paradigmi della forma materiale e della forma definitiva dell'opera d'arte, ma pure la sequenza idea-creazione (G. Frezza, *Arte e diritto fra autenticazione e accertamento*, Napoli, 2019, p. 37).

E tuttavia, il *novum* legato all'intelligenza artificiale porta con sé, in modo del tutto inedito, la capacità di ricevere dalle stesse tecnologie strumenti di tenuta della legalità e forme di rafforzamento dell'effettività degli interessi tutelati.

Tanto è vero che con riguardo ai profili della paternità, dell'appartenenza, della circolazione e dei confini del legittimo utilizzo dell'opera d'arte, il vuoto normativo nel prevedere e disciplinare un regime di pubblicità può essere colmato dalle attitudini virtuose dei congegni di intelligenza artificiale, quali la *blockchain* e gli *Smart contract*.

Così pure l'immagine dell'opera, da intendere come 'frammento' dell'identità del suo autore o dell'identità collettiva (per i beni culturali), può conoscere, grazie all'impiego della tecnologia intelligente, strumenti di pre-selezione delle sue forme di utilizzo consentito (nei termini di cui agli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 42/2004) e l'istituzione di un mercato delle stesse.

Insomma, le macchine intelligenti se, da un lato, vanno normativamente presidiate affinché nell'appropriarsi, nel trasformare, e nel supportare la creazione artistica non pregiudichino i diritti *identitari* dell'autore o quelli, legati al patrimonio culturale, della collettività (art. 9 Cost.); dall'altro lato costituiscono congegni capaci di rafforzare l'effettività delle garanzie giuridiche: possono, infatti, essere impiegati per affermare *certezze* che nel mercato dell'arte *off line* si sono sempre rivelate problematiche; e ciò attraverso le tecnologie dei *Non Fungible Token* (NFT), legati a un oggetto artistico (fisico o nativo digitale) e registrati sulla *blockchain*, realizzando così un certificato di appartenenza e, in taluni casi, anche di autenticità dell'opera. Gli NFT possono essere, peraltro, supportati da protocolli di esecuzione automatica del rapporto negoziale noti come *smart contract*.

NFT che sono beni «destinati alla commercializzazione e/o allo scambio su piattaforme online» (come recita la sez. A dell'allegato al d.m. 11 aprile 2023, n. 161, contenente le Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali). E alla funzione certificatoria degli NFT, si possono sommare altre funzioni, di titoli di credito, di strumenti finanziari, di titoli di legittimazione.

È qui che il giurista si scontra, ancora una volta, con i limiti delle categorie e delle discipline, che, a fronte del *novum*, a volte esigono un aggiornamento in senso tecnologico, altre volte pretendono un intervento degli stessi software intelligenti come unici strumenti idonei a far salve le tutele e le garanzie. Si pensi, ad esempio, nei contratti *business-to-consumer* all'applicabilità del diritto di recesso di cui all'art. 52 cod. cons.: negli NFT non potrebbe trovare applicazione poiché è la struttura stessa della *blockchain* che non permette l'esercizio del *ius poenitendi*, a meno che non si colleghi l'operazione a uno *smart contract*, la cui esecuzione sia condizionata allo spirare del termine per l'esercizio del diritto di recesso (Frezza 2023).

Riferimenti bibliografici

Frezza, G. 2023. "NFT e arte. Alla ricerca di una disciplina giuridica adeguata orientata al principio di verità." *Law Art* 4: 298.